



Città di Chioggia *città d'arte*

COMUNE DI CHIOGGIA

SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO Servizio Commercio e S.U.A.P.

ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME LUNGO IL LITORALE DI SOTTOMARINA E ISOLA VERDE

IL DIRIGENTE

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale del 28/01/2026 gennaio 2026 n.12 e della determinazione dirigenziale del 29/01/2026 n. 54;
 visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;
 vista la L.R. 6 Aprile 2001 n. 10;
 vista la L.R. 5 Luglio 2022 n.15;
 visto l'art. 48/Bis della L.R. n. 33 del 04 novembre 2002 e successive modificazioni;
 visto il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27/01/2004 e successive modifiche;
 visto il regolamento sull'uso del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari approvato con delibera Consiliare n. 77 del 16.05.2012 e successive modificazioni;

A V V I S A:

gli operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che intendono esercitare l'attività lungo l'area demaniale marittima di Sottomarina e Isola Verde (spiaggia), nella stagione estiva 2026, sono tenuti a presentare domanda nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bollo, al **Comune di Chioggia - Servizio Commercio e S.U.A.P. nei termini perentori che vanno dal 1° FEBBRAIO al 15 MARZO 2026.**

Saranno ammessi all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale, durante la stagione estiva del 2026, n. 18 operatori titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, di cui n.10 per il settore alimentare e n.8 per il settore non alimentare.

L'attività di vendita deve essere esercitata senza l'uso di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli, utilizzando esclusivamente banchi mobili anche motorizzati con motore elettrico (fatto salvo eventuale diversa motorizzazione da parte dei titolari di nulla osta che ne abbiano fatto uso negli anni precedenti) o a trazione servo assistita, con velocità non superiore a 5 Km/h della larghezza di ml. 1.50, lunghezza mt. 2,50 e altezza ml. 2.50 comprensiva della tenda di protezione. La tenda di protezione al banco di vendita può sporgere dal carrello per non più di 50 centimetri per lato, rispetto alla dimensioni del carrello stesso.

L'attrezzatura di vendita e la merce non dovranno essere poste a contatto con il terreno, la merce non dovrà essere esposta su banchi collocati a terra e dovranno essere rispettate le norme igienico sanitarie.



Durante lo svolgimento dell'attività, l'operatore deve indossare un cartellino di riconoscimento e posizionare una targhetta identificativa sull'attrezzatura utilizzata, fornite dal Servizio competente, recanti entrambe: il logo del Comune di Chioggia, la ragione sociale della ditta, il numero del nulla osta con la data di rilascio.

L'attività commerciale deve essere esercitata senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza limitazioni o pregiudizio per le attività balneari, con divieto di vendita dei prodotti non compresi nel settore merceologico indicato nel presente nulla-osta.

L'attività di vendita deve comunque esercitarsi in conformità a quanto prescritto dai successivi commi 2 e 3 dell'art.45 del Regolamento comunale vigente in materia.

L'inosservanza delle predette norme comporterà, oltre alle responsabilità contemplate dalla legge, la revoca del nulla osta.

Ai sensi dell'art.4 comma 3 della L.R. 06.04.2001 n.10, è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

La presente procedura è finalizzata alla formazione di una graduatoria di soggetti idonei per l'eventuale assegnazione e successivo rilascio di nulla osta per l'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

La partecipazione al bando in esame è subordinata alla presentazione di apposita istanza secondo modulistica predisposta dal servizio competente ed al pagamento di diritti di istruttoria **pari a € 50,00**.

I soggetti che risulteranno assegnatari di nulla osta dovranno contribuire alla spese di salvataggio a mare per un importo pari a 250,00 euro con modalità che verranno comunicare dal competente Ufficio Demanio Turistico e provvedere al pagamento della tassa per asporto rifiuti.

Il Comune di Chioggia approverà la graduatoria di soggetti idonei per l'eventuale assegnazione e successivo rilascio di nulla osta per l'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, con durata annuale secondo un ordine di priorità fissato sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1. Qualificazione dell'impresa	Punteggio parziale	Punteggio massimo
1.a - Anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante:		
<ul style="list-style-type: none">• dalla data di iscrizione presso il Registro Imprese della Camera di Commercio;	2 punti per anno o frazione superiore a 6 mesi, compreso quello in corso	30
<ul style="list-style-type: none">• dalla data di rilascio dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante	2 punti per anno o frazione superiore a 6 mesi, compreso quello in corso	30



correlata al richiesto nulla osta;		
1.b - Anzianità di esercizio dell'attività in aree demaniali marittime		
<ul style="list-style-type: none">titolarità di nulla osta rilasciato ai sensi dell'art.28, comma 9, del D.lgs. 114/1998, a partire dall'anno 2002 con conseguente esercizio dell'attività	1 punto per anno (intesa stagione) o frazione superiore a 6 mesi, compreso quello in corso	15
<ul style="list-style-type: none">titolarità di nulla osta rilasciato dal Comune di Chioggia ai sensi dell'art.28, comma 9, del D.lgs. 114/1998, a partire dall'anno 2002 con conseguente esercizio dell'attività	2 punto per anno (intesa stagione) o frazione superiore a 6 mesi, compreso quello in corso	30
1.c – Disponibilità, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, a vario titolo (proprietà, locazione, affitto, comodato,...) di locali chiusi dislocati nel territorio comunale da adibire a ricovero dei mezzi eventualmente utilizzati ed a deposito della merce di vendita. (per il <u>settore alimentare</u> , locali già in possesso di nulla osta/idoneità igienico – sanitario)		30
1.d – (<i>per il settore alimentare</i>) essere produttore artigianale di gelato ai sensi della L.R. n.15/2022		30
2. Qualificazione del servizio di vendita al dettaglio		
2.a - (<i>per il settore alimentare</i>) Vendita prodotti di qualità come prodotti biologici e/o a km zero e/o prodotti tipici locali		4
2.a - (<i>per il settore non alimentare</i>) Vendita prevalentemente di prodotti Made in Italy		4
2.b - Utilizzo veicoli a basso impatto ambientale, a trazione elettrica e/o manuale		2
2.c - Riduzione di imballaggi ed a utilizzare esclusivamente borse per la clientela in materiali biodegradabili		4
2. d - Dotazione del mezzo utilizzato di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, da conferire a loro volta negli appositi contenitori già previsti nell'arenile, secondo le tipologie di differenziazione previste per il servizio di raccolta rifiuti presso l'arenile		4



e tenendo conto della seguente decurtazione di punteggio, quale penalità per le fattispecie sotto descritte riferite all'esercizio dell'attività lungo le aree demaniali marittime:

punteggio negativo	Fattispecie
3	3. a - per ogni verbale di accertamento violazione della normativa commerciale, elevato negli ultimi cinque anni a carico del soggetto giuridico nella conduzione della propria azienda
3	3. b - per ogni provvedimento interdittivo dell'esercizio dell'attività (revoca, sospensione, diffida ...) adottato dal Comune di Chioggia negli ultimi cinque anni nei confronti del soggetto giuridico nella conduzione della propria azienda.

Per il settore alimentare, la partecipazione alla presente procedura è subordinata alla dimostrazione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, della disponibilità a vario titolo (proprietà, locazione, affitto, comodato,...) di locali chiusi dislocati nel territorio comunale da adibire a ricovero dei mezzi eventualmente utilizzati ed a deposito della merce di vendita già in possesso di nulla osta/idoneità igienico – sanitario, avendo particolare riguardo alla necessità di garantire la catena del freddo e la conseguente salubrità degli alimenti.

In caso di parità, dovrà essere considerata la data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in parola (risultante dalla data di acquisizione della stessa al protocollo comunale indipendentemente dalle modalità della sua trasmissione) e l'ordine progressivo di acquisizione al protocollo comunale.

Ad una stessa azienda titolare di più autorizzazioni per il commercio su area pubblica in forma itinerante:

- per il settore alimentare, non potranno essere assegnati più di due nulla osta nel complesso;
- per il settore non alimentare, l'assegnazione del nulla osta ai partecipanti alla procedura inclusi nella graduatoria avviene secondo l'ordine della medesima, nel limite di un nulla osta per ciascun richiedente, sino all'assegnazione di tutti i nulla osta messi a bando. Qualora il numero dei nulla osta da assegnare superasse il numero degli inclusi nella graduatoria, si procederà ad esaurimento, nel rispetto dell'ordine di graduatoria e comunque sino alla concorrenza massima del numero nulla osta richiesti da ciascuno.

I nulla osta, nel rispetto dei regolamenti comunali in materia e delle prescrizioni in esso indicate, consentono di esercitare l'attività in argomento lungo tutta l'area demaniale marittima di Sottomarina e Isola Verde (spiaggia) e che, pertanto deve intendersi illegittimo, nullo e privo di efficacia ogni eventuale accordo di qualsivoglia natura e/o scrittura privata volto ad individuare ed a riservare aree di competenza e/o comunque a limitare o modificare l'ambito di validità dei nulla osta stessi.

Ai fini della valutazione del criterio 1.b - Anzianità di esercizio dell'attività in aree demaniali marittime, verranno considerati l'assegnazione nulla osta e la conseguente operatività a decorrere dal 2002.



I soggetti assegnatari di nulla osta avranno l'obbligo di ricovero serale del mezzo utilizzato per la vendita presso la rimessa indicata al momento della partecipazione al bando, salvo situazioni di emergenza comunicate preventivamente all'ufficio commercio ed al Comando Polizia Locale.

In caso di accertata violazione delle disposizioni di legge in tema di commercio su area pubblica, igienico – sanitarie e/o delle prescrizioni contenute nel nulla osta, quest'ultimo verrà revocato con procedura abbreviata.

In caso di assegnazione ed ai fini del ritiro del nulla osta, la ditta interessata dovrà presentare nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, attestazione di idoneità igienico – sanitaria del mezzo/veicolo utilizzato. Decorso inutilmente il predetto termine, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

E' fatto divieto di cessione, a qualsivoglia titolo (acquisto e/o affitto ramo d'azienda, comodato d'uso,...), del nulla osta da parte del soggetto risultante assegnatario, anche unitamente all'autorizzazione per il commercio su area pubblica cui inerisce - stabilendo, in caso contrario, la decadenza immediata dalla titolarità dello stesso ed il conseguente scorrimento della graduatoria, salvo il caso in cui il subentrante possieda tutti i requisiti soggettivi, del titolare e/o di un dipendente in caso di impresa individuale e del legale rappresentante e/o dipendente e/o socio in caso di società) ed oggettivi previsti dalla presente procedura.

Il mancato ritiro del nulla osta da parte dell'avente diritto entro un congruo termine, fissato in giorni 30 dal ricevimento della relativa comunicazione, comporta la decadenza automatica dal titolo ed il conseguente scorrimento della graduatoria.

Nel caso in cui non vengano assegnati uno o più nulla osta di un settore merceologico, gli stessi verranno assegnati - cambiandone il settore merceologico - ai primi soggetti giuridici in posizione utile nella graduatoria dei non assegnatari per detto settore, mantenendo inalterato il numero complessivo del contingente (n. 18).

Nella domanda dovrà essere precisato il tipo di autorizzazione posseduta per il quale si richiede il rilascio del nulla osta.

Alla domanda, redatta secondo l'apposito schema, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante, di cui risulta già titolare il richiedente;
- 2) copia dei nulla osta rilasciati nelle precedenti stagioni estive per il commercio su aree pubbliche lungo le zone demaniali marittime;
- 3) in caso di cittadino extracomunitario, copia altresì del permesso di soggiorno in corso di validità;
- 4) copia dell'attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria;
- 5) documentazione attestante e comprovante, a norma di legge, la regolarità dei pagamenti dei contributi presso gli istituti previdenziali, rilasciata dagli stessi Enti interessati in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza;
- 6) documentazione attestante la disponibilità dei locali di cui al punto 1.c;



7) eventuale altra documentazione utile ai fini della formazione della graduatoria del bando.

Ai fini della presente procedura, è fatto obbligo al concorrente di indicare l'elezione di domicilio in una casella di posta elettronica certificata; nulla indicando, si considererà valida quella riportata nella visura camerale.

Le domande di partecipazione alla presente procedura, complete nei loro allegati, dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo chioggia@pec.chioggia.org entro la giornata del 15/03/2026.

Saranno escluse dalla graduatoria le domande:

a) pervenute al Comune oltre i termini indicati nel presente bando;

b) non sottoscritte secondo le modalità previste dalla legge, ovvero quando:

1. la sottoscrizione non sia stata apposta in presenza di un pubblico ufficiale competente a ricevere la domanda e ad identificare il sottoscritto annotando gli estremi del documento di identità in corso di validità;
2. all'istanza, debitamente sottoscritta, non sia stata allegata fotocopia, ancorchè non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscritto;
3. prive degli elementi soggettivi e oggettivi necessari ai fini della predisposizione della graduatoria e dei documenti suindicati da allegare alla stessa.

c) prive degli allegati di cui ai suindicati punti 1, 4 e 5;

d) contenenti dichiarazioni false e/o incomplete e/o non veritiero da parte del soggetto istante;

e) mancanti dei requisiti richiesti;

f) per il settore alimentare, la dimostrazione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, della disponibilità a vario titolo (proprietà, locazione, affitto, comodato,...) di locali chiusi dislocati nel territorio comunale da adibire a ricovero dei mezzi eventualmente utilizzati ed a deposito della merce di vendita già in possesso di nulla osta/idoneità igienico – sanitario, avendo particolare riguardo alla necessità di garantire la catena del freddo e la conseguente salubrità degli alimenti.

Chioggia, il 29/01/2026

IL DIRIGENTE
Dott. Luca Sattin
(firmato digitalmente)